

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 1996.

Recepimento della direttiva 96/28/CE della Commissione del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CE del Consiglio del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», come modificata dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, di attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1987, 5 novembre 1987, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 28 novembre 1987, 26 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1989, 27 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1991, 11 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993, 21 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, e 15 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996, relativi a modificazioni e integrazioni degli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il succitato decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, per quanto attiene le modifiche dell'allegato 1A e 3 della legge n. 748/1984;

Vista la direttiva 96/28/CE della Commissione del 10 maggio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 140 del 13 giugno 1996;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni agli allegati alla legge n. 748/1984, per adeguarli a quanto previsto dalla succitata direttiva n. 96/28/CE;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati 1A e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», modificati ed integrati con i decreti ministeriali 27 settembre 1991 e 21 aprile 1994 e con il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 8

ALLEGATO IA

CONCIMI CEE

1. - CONCIMI SEMPLICI.

1.1. - Concimi azotati

All'elenco dei concimi azotati viene aggiunto il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
18	Urea-ammonio solfato	Prodotto ottenuto per via chimica dall'urea e dal solfato di ammonio.	30% N. Azoto valutato come azoto ammoniacale e ureico. Tenore minimo di azoto ammoniacale: 4%. Tenore minimo di zolfo valutato come triossido di zolfo: 12%. Tenore massimo di biuretato: 0,9%.		Azoto totale. Azoto ammoniacale. Azoto ureico. Anidride solforica solubile in acqua.

4. - CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO.

- All'elenco dei concimi a base di elementi secondari (calcio, magnesio o zolfo), sono aggiunti i seguenti prodotti:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
5.2	Idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale, idrossido di magnesio.	60% MgO. Misure delle particelle: almeno il 99% dev'essere in grado di passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm.		Ossido di magnesio totale.
5.3	Sospensione dell'idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 5.2.	24% MgO.		Ossido di magnesio totale.

TOLLERANZE

**Punto 2 – relativo alle tolleranze applicabili ai concimi elencati nell'Allegato 1A
(Concimi CEE)****2.1. – Concimi semplici.**

- Nell'elenco riportato al punto «2.1.1. – Concimi azotati (solidi e fluidi)» viene aggiunto il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

**Valori assoluti in percentuale
di peso espressi in N-P₂O₅-K₂O
MgO-Cl-CaO-SO₃**

Urea ammonio solfato

0,5

97A8994